



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.6.2024
C(2024) 3624 final

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 6.6.2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la segnalazione a fini di vigilanza e l'informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 6.6.2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la segnalazione a fini di vigilanza e l'informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012¹, in particolare l'articolo 430, paragrafo 7, quinto comma, e l'articolo 434 bis, quinto comma,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio², in particolare l'articolo 45 decies, paragrafo 5, quinto comma, e paragrafo 6, quinto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio³ ha introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 l'obbligo che impone alle entità intermedie di un gruppo soggetto a risoluzione di dedurre dagli elementi di passività ammissibili gli strumenti di fondi propri e gli strumenti di passività ammissibili da esse detenuti utilizzati per conformarsi al requisito di cui all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 ("requisito di capacità totale interna di assorbimento delle perdite" o "TLAC interna") o al requisito di cui all'articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE⁴

¹ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj>.

² GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj>.

³ Regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2036/oj>).

⁴ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,

("requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili interno" o "MREL interno"), se tali strumenti di fondi propri e strumenti di passività ammissibili sono stati emessi da entità che non sono entità soggette a risoluzione e che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione. È pertanto necessario tenere conto di tale obbligo di deduzione nei modelli per l'informativa al pubblico in merito alle informazioni armonizzate sul MREL interno e sulla TLAC interna di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 della Commissione⁵. È altresì opportuno tenere conto di tale obbligo di deduzione nelle informazioni armonizzate fornite alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione.

- (2) La direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili⁶ ha ulteriormente modificato l'obbligo di deduzione di cui al regolamento (UE) n. 575/2013, specificando nella direttiva 2014/59/UE e nel regolamento (UE) n. 806/2014 che le entità intermedie di un gruppo soggetto a risoluzione sono tenute a dedurre solo gli strumenti di fondi propri detenuti emessi da entità soggette a liquidazione che appartengono allo stesso gruppo soggetto a risoluzione e non sono entità soggette a risoluzione, a determinate condizioni relative alla rilevanza di tali strumenti detenuti. È opportuno tenere conto anche di tali modifiche nelle informazioni armonizzate fornite nei modelli per l'informativa al pubblico e la segnalazione alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione.
- (3) Le entità soggette ai requisiti di cui all'articolo 92 bis o all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 ("requisito TLAC") o al requisito di cui all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE ("requisito MREL") possono, previa autorizzazione della rispettiva autorità di risoluzione, rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare strumenti di passività ammissibili conformemente all'articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli importi rientranti nell'ambito di tale autorizzazione riducono la capacità delle entità di soddisfare il requisito MREL o il requisito TLAC. È pertanto necessario specificare il modo in cui si dovrebbe tenere conto dell'impatto di tale autorizzazione nell'informativa al pubblico e nelle segnalazioni alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/763.
- (5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
- (6) L'Autorità bancaria europea ha effettuato consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti

2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

⁵ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 della Commissione, del 23 aprile 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la segnalazione a fini di vigilanza e l'informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (GU L 168 del 12.5.2021, pag. 1).

⁶ Direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (GU L, 2024/1174, 22.4.2024).

interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.

- (7) Affinché le entità soggette all'obbligo di segnalare e rendere pubbliche le informazioni a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2014/59/UE abbiano tempo sufficiente per adattarsi alle modifiche dei modelli e delle informazioni armonizzate, tali modifiche dovrebbero iniziare ad applicarsi sei mesi dopo la data di entrata in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/763

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 è così modificato:

- (1) i modelli M 02.00 e M 03.00 di cui all'allegato I sono sostituiti dai modelli M 02.00 e M 03.00 di cui all'allegato I del presente regolamento;
- (2) l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento;
- (3) i modelli EU TLAC1 ed EU ILAC di cui all'allegato V sono sostituiti dai modelli EU TLAC1 ed EU ILAC di cui all'allegato III del presente regolamento;
- (4) l'allegato VI è sostituito dal testo di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [GU: inserire la data corrispondente a sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6.6.2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁷ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj>).